



Decreto (in)sicurezza

Senza più protezione (umanitaria)

O rmai da qualche mese è in vigore il Decreto Legge 113/2018, chiamato anche Decreto Migranti, e i suoi effetti sono diventati assolutamente concreti.

Per quanto riguarda l'immigrazione, esso tocca almeno quattro aree: la protezione internazionale, i tempi di trattenimento nei Centri di Permanenza per i Rimpatri (che vengono allungati), le norme relative alla concessione di cittadinanza italiana e la dichiarazione di residenza per i richiedenti asilo.

Poiché la materia è molto articolata e complessa, queste pagine presentano, senza alcuna pretesa di esaustività, alcuni aspetti relativi al riconoscimento della protezione internazionale.

PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Prima di questo decreto la domanda di protezione internazionale prevedeva tre possibili esiti positivi:

- ottenimento della protezione internazionale piena, cioè dell'asilo politico ai sensi della Convenzione di Ginevra;
- ottenimento della protezione sussidiaria, derivante dalla trasposizione di una direttiva europea;
- rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, derivante da una norma nazionale. Quest'ultimo titolo di soggiorno era il più "debole" in termini di opportunità connesse e durata: veniva rilasciato in una varietà di casi, per esempio a favore di persone vulnerabili come donne in gravidanza e minori stranieri non accompagnati, oppure di persone che non avrebbero avuto prospettive in caso di rientro nel Paese di origine.

SGUARDO RETROSPETTIVO

Nel 2017 una protezione simile a quella umanitaria era prevista nell'Unione Europea da ben 21 Stati su 28* anche se, tra questi, otto l'hanno accordata in modo del tutto eccezionale.

L'Italia, rispetto agli altri Paesi, utilizzava quest'opzione in modo molto più importante (tabella).

* <https://bit.ly/2Goj4Ey>

** Va precisato che contro tale risposta è possibile fare ricorso.

*** Le ipotesi sono i "casi speciali" (per vittime di sfruttamento lavorativo, tratta o violenza domestica), "cure mediche" e "calamità naturale". È stato previsto anche un nuovo permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile.

Nel 2017, infatti, in Italia l'8% di richiedenti ha ottenuto l'asilo politico, un altro 8% la protezione sussidiaria e il 25% i motivi umanitari; il 58% ha ricevuto un diniego.**

Nel 2018 i dinieghi sono saliti al 67%, cioè più di due richiedenti su tre hanno ricevuto una risposta negativa. Nell'arco dell'anno vi è stato un calo importante rispetto alla percentuale di permessi accordati per motivi umanitari dalle Commissioni territoriali (Ct), perché si è passati dal 28% di inizio anno al 3% di dicembre. Ciò è avvenuto anche sulla base di circolari emanate dall'attuale governo nell'estate 2018, le quali indicavano alle Ct di ridurre il numero di permessi accordati per motivi umanitari. In ottobre, con il DI 113/2018, è stata completamente eliminata la casistica dei "motivi umanitari", abrogati dal testo di legge e sostituiti dalla "protezione speciale", che però potrà essere accordata a un numero molto più limitato di persone, perché basata su una definizione molto più ristretta.

Di conseguenza, in questo momento l'art. 10 comma 3 della Costituzione italiana, che riguarda l'asilo politico, non trova più piena applicazione.

Nell'immediato il DI 113/2018 va a rendere particolarmente precaria la situazione di coloro che sono in possesso di un permesso per motivi umanitari. Al momento della scadenza del titolo:

- o lavorano e riescono a convertire il proprio permesso in un permesso per lavoro,
- o rientrano in alcune ipotesi particolari,***
- o devono essere rivalutati dalla Ct, che deve decidere se vi siano i presupposti per un permesso di soggiorno per "protezione speciale". Se non vi sono, la persona rimane senza permesso di soggiorno e, se si trattiene in Italia, diventa irregolarmente presente.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Costituzione italiana,
art. 10, comma 3



ETLEBORO

Decisioni positive sulle domande di asilo nel 2017

	Decisioni positive					Rifugiati ridistribuiti
	Numero totale		di cui:			
	Numero	Per milione di abitanti	Stato di rifugiato	Protezione sussidiaria	Ragioni umanitarie	
EU	538 120	1 050	271 630	188 960	77 530	23 925
Belgium	12 895	1 135	9 945	2 950	-	1 310
Bulgaria	1 705	240	800	905	-	0
Czech Republic	145	15	25	120	5	0
Denmark	2 750	480	1 525	1 180	45	5
Germany	325 370	3 945	154 485	120 465	50 420	3 015
Estonia	95	70	50	45	0	20
Ireland	720	150	605	45	70	275
Greece	12 015	1 115	9 925	1 130	955	0
Spain	4 700	100	605	4 090	5	1 490
France	40 575	605	24 405	16 170	-	2 620
Croatia	170	40	140	30	0	40
Italy	35 130	580	6 275	8 835	20 015	1 515
Cyprus	1 300	1 520	235	1 065	0	0
Latvia	275	140	40	235	-	40
Lithuania	295	105	275	20	0	0
Luxembourg	1 130	1 915	1 085	45	-	180
Hungary	1 290	130	105	1 110	75	0
Malta	815	1 770	190	610	10	15
Netherlands	9 090	530	3 505	4 820	760	2 265
Austria	33 925	3 865	24 320	8 805	805	380
Poland	560	15	150	370	40	0
Portugal	500	50	120	380	-	0
Romania	1 330	70	875	455	0	45
Slovenia	150	75	140	15	-	0
Slovakia	60	10	0	20	40	0
Finland	4 255	775	2 935	845	475	1 090
Sweden	31 235	3 125	15 215	13 595	2 425	3 410
United Kingdom	15 645	240	13 640	620	1 385	6 210
Iceland	125	370	85	35	5	45
Liechtenstein	25	660	15	5	0	0
Norway	5 270	1 000	3 980	230	1 055	2 815
Switzerland	14 785	1 755	6 355	1 085	7 345	665

LA "PROTEZIONE SPECIALE"

Il permesso per protezione speciale è di durata annuale; per il rinnovo si deve ogni anno attendere il parere della Ct e non può essere convertito in un permesso di lavoro: chi lo possiede sarà in una condizione di permanente incertezza circa la possibilità di rimanere regolarmente in Italia.

Questa situazione potrà generare un aumento di persone presenti in Italia senza i documenti necessari.

Sulla base del numero di persone arrivate sulle coste italiane, una decisione di questo tipo non risulta motivata: nel 2018 sono approdate 23.370 persone, ovvero -80% rispetto all'anno precedente, livello estremamente più basso rispetto ai quattro anni precedenti. Da notare che, a seguito degli accordi del governo Gentiloni con le autorità libiche, la diminuzione degli approdi

**** Per la precisione, ogni anno vi sono pochissimi ingressi per lavoro stagionale, peraltro a fine marzo non ancora aperti per il 2019, e ingressi per categorie di lavoratori molto specifiche.

era iniziata in modo importante già nel 2017.

PERMESSI PER MOTIVI UMANITARI: PERCHÉ COSÌ TANTI?

Giuridicamente il testo della legge precedente era molto ampio e la prassi e i tribunali ne avevano progressivamente ampliato l'applicazione, ma la ragione principale per accordare un numero così elevato di permessi per motivi umanitari è che in Italia sono sostanzialmente chiusi gli ingressi per lavoro.**** In alcuni casi questa tutela veniva accordata a persone che, in attesa di una risposta alla propria richiesta di protezione, si erano ben inserite nel contesto, anche attraverso un'attività lavorativa regolare e stabile.

Un interrogativo: la chiusura degli ingressi per lavoro è la soluzione migliore, soprattutto a fronte della diminuzione degli approdi? Ed è coerente con l'effettivo fabbisogno di manodopera del Paese se,

come sostiene Stefano Allievi, ogni anno escono dal mercato del lavoro 300.000 persone che, per ragioni demografiche, non vengono rimpiazzate da nuovi lavoratori?

PER APPROFONDIMENTI

- Approfondimenti giuridici: www.asgi.it/decreto-immigrazione-sicurezza-1
- Stefano Allievi, Gianpiero Dalla Zuanna, *Tutto quello che non vi hanno mai detto sull'immigrazione*, Laterza, 2016

